



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

Procedura aperta: Affidamento in concessione del servizio di ristoro, mediante distributori automatici da installare all'interno dei complessi immobiliari destinati a sedi di lavoro della Regione Autonoma della Sardegna.

Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) : 42933300-8

Codice identificativo denominato CIG: 520802997B

Capitolato Speciale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

Indice

	Capitolo		
	1		Prestazioni oggetto della concessione
4	Art.	1.1	Oggetto della concessione
4	Art.	1.2	Possibilità di opzione per la proroga
4	Art.	1.3	Caratteristiche dei distributori automatici da installare
5	Art.	1.4	Descrizione del servizio
6	Art.	1.5	Obblighi del concessionario
7	Art.	1.6	Monitoraggio
8	Art.	1.7	Prezzi, caratteristiche e qualità dei prodotti
9	Art.	1.8	Tempi di installazione e rimozione
9	Art.	1.9	Gestione del contratto
	Capitolo	2	Clausole contrattuali
9	Art.	2.1	Condizioni e modalità di esecuzione del servizio in concessione
9	Art.	2.2	Canone di concessione
10	Art.	2.3	Revisione del canone di concessione e dei prezzi al consumo
10	Art.	2.4	Condizioni generali del contratto
10	Art.	2.5	Variazione dell'entità del servizio in concessione.
11	Art.	2.6	Cause sopravvenute -sospensione
11	Art.	2.7	Cessione del contratto
11	Art.	2.8	Responsabilità
12	Art.	2.9	Personale
12	Art.	2.10	Sicurezza
12	Art.	2.11	Fallimento dell'appaltatore
13	Art.	2.12	Vigilanza e controlli
15	Art.	2.13	Penalità contestazioni - controversie



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

- | | | | |
|----|------|------|---------------------|
| 16 | Art. | 2.14 | Esecuzione in danno |
| 17 | Art. | 2.15 | Risoluzione. |
| 17 | Art. | 2.16 | Recesso |
| 17 | Art. | 2.17 | Foro competente |



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

Capitolo 1 Prestazioni oggetto della concessione

Art. 1.1 – Oggetto della concessione

Come identificato nell'articolo 3.1 del bando di gara.

Art. 1.2 – _ Possibilità di opzione per la proroga

Come previsto dall'articolo 3.6 del bando di gara.

Art. 1.3 – Caratteristiche dei distributori automatici da installare

I distributori devono essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche minime:

- essere a norma con le vigenti disposizioni in materia d'igiene, sicurezza, antinfortunistica e fiscale;
- essere di recente fabbricazione privilegiando l'ottimizzazione del consumo energetico nel tempo, le plastiche con additivo battericida, l'illuminazione LED a basso voltaggio;
- essere dotati di idonea omologazione e marchio CE;
- permettere il pagamento anche tramite chiavi elettroniche o sistemi simili, con credito ricaricabile presso ogni distributore.

Ciò posto, il concessionario deve indicare il nome del referente o dei referenti, unitamente al recapito telefonico e di fax, scelti tra i dipendenti dell'Azienda, che a seguito di ricezione della richiesta inoltrata a mezzo fax, si recherà presso le sedi di lavoro dell'Amministrazione regionale per la consegna delle chiavi elettroniche;

- essere dotati di chiare indicazioni sul prezzo di ogni prodotto offerto;
- prevedere la possibilità di ingegni antivandalistici;
- riportare chiaramente i dati di targa elettrici per ogni apparecchiatura installata;
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

- avere le superfici destinate al calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione degli alimenti;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto ad insudiciamenti od altre contaminazioni;
- evidenziare la presenza di eventuali prodotti per celiaci e senza zucchero;
- riportare in una targhetta ben visibile la ragione sociale dell'impresa ed il relativo recapito telefonico, fax e e-mail, nonché il nome del Responsabile del servizio;
- avere il vano di erogazione chiuso da apposito sportello retrattile;
- avere una capace autonomia di bicchieri e palette.

Art. 1.4 – Descrizione del servizio

Come identificato nell'articolo 3.1 del bando di gara.

Qualora, in base all'aumento, alla diminuzione o al rimodulamento del personale nelle varie sedi di lavoro, la Regione Autonoma della Sardegna si riserva la facoltà di variare il numero dei distributori, potendo richiedere l'installazione di distributori aggiuntivi o di chiedere di rimuoverne alcuni già installati, in particolare quelli che risultassero di intralcio per lo svolgimento regolare dell'attività delle sedi di lavoro o non più necessari.

L'aggiudicataria dovrà provvedere entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta della Regione Autonoma della Sardegna.

Eventuali nuove installazioni, proposte dal concessionario, sulla base dei consumi e di altre variabili opportunamente valutate, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Centrale Demanio e Patrimonio, ferma restando la revisione del canone.

In nessun caso è ammessa la rimozione o collocazione di macchine da parte del concessionario, senza la preventiva autorizzazione della Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Centrale Demanio e Patrimonio.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

Art. 1.5 - Obblighi del concessionario

Il concessionario dovrà provvedere, con oneri a proprio carico oltre a quanto previsto dall'articolo 3.1 del bando di gara:

- a. a fornire ed installare i distributori automatici nelle sedi di lavoro dell'Amministrazione regionale indicati nell'elenco inserito al punto 4. dell'articolo 2.1 del bando di gara;
- b. a variare il numero dei distributori, in aumento o in diminuzione, nel corso del contratto, impegnando il concessionario alle stesse condizioni contrattuali e di prezzi, fermo restando, nell'ipotesi di incremento del numero dei distributori, il conguaglio del canone secondo il rialzo offerto in sede di gara.
- c. ad intervenire, laddove l'alimentazione elettrica dei distributori non sia ottenuta semplicemente mediante presa già disponibile a muro, ad eseguire, a mezzo di proprio impiantista abilitato l'impianto di "bordo macchina";
- d. a rimborsare le perdite di denaro degli utenti dovute a guasto, o disfunzioni dei distributori installati;
- e. ad intervenire in caso di guasti, malfunzionamenti o richiesta di rifornimenti entro 8 (otto) ore dalla segnalazione, e ove non fosse possibile la riparazione, a sostituire con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche entro 24 ore dalla segnalazione per garantire la fornitura del servizio.
- f. A garantire l'efficienza del servizio prevedendo, tra l'altro, un servizio di punto telefonico/fax/e-mail disponibile dalle ore 9 alle ore 17,00 dei giorni feriali per l'assistenza tecnica, il rifornimento delle macchine. Dalle ore 17,00 alle ore 9,00 deve essere disponibile una segreteria telefonica per la ricezione delle comunicazioni. Il concessionario dovrà inoltre evidenziare le precitate informazioni in ogni distributore.
- g. all'organizzazione e alla gestione del personale dipendente, per l'espletamento del servizio che dovrà svolgersi con mezzi e personale adeguati;

L'affidatario dovrà osservare:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

- le modalità e le tempistiche previste dal successivo articolo 1.8, rubricato “Tempi di installazione”;
- tutti i regolamenti e le leggi vigenti in materia.

Il concessionario dovrà fornire entro 10 (dieci) giorni dall’installazione dei distributori:

- a. l'elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, distinte per sito, tipologia dei prodotti erogati, nonché potenza assorbita. L'elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate;
- b. la dichiarazione che non vi saranno danni all'impianto elettrico degli stabili in cui sono posizionate a causa del malfunzionamento dei distributori automatici e dall'eventuale impianto di bordo macchina;
- c. la dichiarazione attestante la frequenza e la modalità con cui saranno effettuate le operazioni di pulizia e/o disinfezione. I prodotti utilizzati dovranno essere autorizzati dal Ministero della Sanità.

Il concessionario deve provvedere allo spostamento e al riposizionamento dei distributori di alimenti entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta formulata dalla Regione Autonoma della Sardegna per consentire l’effettuazione delle operazioni periodiche di risanamento ambientale;

- d. l'elenco nominativo del personale addetto al rifornimento, alla sanificazione e alla riparazione delle apparecchiature installate inerenti l'attività svolta. Tali informazioni dovranno essere rese anche per il personale impiegato in caso di sostituzione.

L'affidatario avrà accesso presso i locali che ospitano i distributori solo negli orari d'ufficio.

Art. 1.6 - Monitoraggio

Ai fini del monitoraggio del servizio il concessionario è tenuto a fornire alla Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Centrale Demanio e Patrimonio, con cadenza seme-



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

strale e su supporto informatico (con formato da concordarsi) il resoconto/report sui consumi.

Il resoconto dovrà in particolare evidenziare per ciascun distributore:

- a) la tipologia e il modello della macchina;
- b) l'ubicazione;
- c) la data di installazione;
- d) la data di ritiro (eventuale);
- e) il numero delle erogazioni effettuate per singola macchina distributrice suddiviso per tipologia di erogazione;
- f) il periodo di rilevazione dei dati;

La suddetta documentazione, in copia semplice e su supporto informatico, deve essere presentata, alla Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Centrale Demanio e Patrimonio, entro dieci giorni dalla scadenza del semestre relativo alla fornitura del servizio.

Art. 1.7 - Prezzi, caratteristiche e qualità dei prodotti

Per l'erogazione degli alimenti i prezzi sono quelli della proposta migliorativa offerta in sede di gara.

Il concessionario del servizio e i prodotti da questo consegnati attraverso i distributori installati devono essere in regola con le disposizioni del Regolamento (CE) del 29 aprile 2004 n. 852/2004, nonché con le norme nazionali e comunitarie in materia di igiene dei prodotti alimentari.

Il concessionario ha l'obbligo di accertarsi che le bevande e i prodotti alimentari posti in vendita corrispondano ai requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente ed abbiano le caratteristiche merceologiche proprie del prodotto.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

Art. 1.8 - Tempi di installazione e rimozione

La consegna dei distributori automatici in tutte le sedi di lavoro dell'Amministrazione regionale deve essere completata entro il termine massimo di trenta giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto.

I distributori automatici di gelati dovranno essere funzionanti dal giorno 1 maggio al giorno 31 ottobre di ogni anno di vigenza del contratto.

Al termine della concessione il concessionario dovrà rimuovere i distributori di alimenti entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del contratto.

Art. 1.9 - Gestione del contratto

La gestione del contratto (avvio del servizio, eventuale quinto d'obbligo, verifica tempi di installazione, controlli, eventuali applicazioni penali, liquidazioni, ecc.) è posta in capo alla Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Centrale Demanio e Patrimonio.

Capitolo 2 Clausole contrattuali

Art. 2.1 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio in concessione

Le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio in concessione sono quelle indicate nel presente Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

Art. 2.2 – Canone di concessione

Il canone per la concessione del servizio è costituito dal canone posto a base d'asta aumentato del rialzo percentuale unico proposto in sede di gara dal concorrente aggiudicatario definitivo.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

Art. 2.3 - Revisione del canone di concessione e dei prezzi al consumo

Il canone di concessione sarà aggiornato automaticamente dalla Regione Autonoma della Sardegna a decorrere dallo spirare del terzo anno di vigenza del contratto nella misura del 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nel mese di Gennaio.

I prezzi applicati agli alimenti potranno invece aggiornati a decorrere dallo spirare del terzo anno di vigenza del contratto nella misura massima del 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nel mese di Gennaio.

Art. 2.4 - Condizioni generali del contratto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concessionario del servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di concessione di servizi.

Il concessionario con la firma del contratto accetta, a norma degli articoli del Codice Civile 1341 secondo comma e 1342, tutte le clausole contenute nelle disposizioni di legge, nei regolamenti e nel bando di gara e suoi allegati.

Art. 2.5 - Variazione dell'entità del servizio in concessione

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione regionale, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, come previsto dalle disposizioni del Codice Civile, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

Art. 2.6 - Cause sopravvenute –sospensione

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa potrà sospendere l'esecuzione, anche parziale, delle prestazioni del servizio per tutta la durata della causa ostativa, senza che il concessionario possa vantare diritti o indennizzi fatto salvo il riconoscimento della riduzione proporzionale del canone di concessione dovuto.

La sospensione dell'esecuzione sarà comunicata per iscritto dall'Amministrazione almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

Art. 2.7 - Cessione del contratto

Il concessionario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio previsto nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 2.8 – Responsabilità

Il concessionario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

Il concessionario è obbligato a mantenere indenne l'Amministrazione regionale da eventuali richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

Art. 2.9 – Sicurezza

Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Il concessionario si obbliga, ai sensi dell'articolo 26 comma 2, lettera a) e b) e articolo 26 comma 3 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 a coordinarsi ed a cooperare con la Regione Autonoma della Sardegna nella persona del Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio.

In funzione della relazione sulle modalità operative presentata dal concessionario in conformità all'articolo 26 comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 verrà eventualmente aggiornato e modificato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi dovuti alle Interferenze già predisposto dalla Regione Autonoma della Sardegna. Il documento costituirà allegato al contratto di servizio nel quale verranno indicate le misure adottate per eliminare le interferenze.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza, determinano la risoluzione del contratto.

Art. 2.10 - Fallimento del concessionario

Gli effetti del fallimento sul contratto sono regolati dall'articolo 81 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che fa cessare "ex nunc" l'efficacia del vincolo senza attribuire al committente il diritto di ottenere il risarcimento dei danni per tale scioglimento, fermi restando gli effetti già prodottisi.

Art. 2.11 - Vigilanza e controlli

L'Amministrazione regionale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e a tal fine



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

L'accettazione dei prodotti da parte della Regione Autonoma della Sardegna non solleva il concessionario dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti, e occulti dei prodotti forniti. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del concessionario del servizio entro 24 ore dalla segnalazione.

La Regione Autonoma della Sardegna non è responsabile dei danni subiti dai distributori per atti derivanti da scasso o vandalismo in quanto il concessionario è tenuto a dotarsi di idonea polizza assicurativa per danni alle apparecchiature per scasso e vandalismo.

Art. 2.12 - Penalità contestazioni – controversie

In caso di contestazioni per inadempimento contrattuale a carico del concessionario che si dovessero verificare nel corso della durata del contratto, ovvero al verificarsi di abusi o deficienze nell'espletamento del servizio, la Regione Autonoma della Sardegna adatterà il seguente sistema sanzionatorio che verrà applicato ad ogni accertamento:

Mancato rispetto dei tempi e dei modi di installazione dei singoli distributori con eventuale rivalsa del deposito cauzionale entro 30 giorni per la prima installazione	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni distributore
Mancato rispetto della periodicità stabilita per la pulizia e sanificazione dei distributori	€ 250,00 a distributore
Ritardo nell'approvvigionamento dei distributori	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo per ogni infrazione accertata
Per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone	€ 500,00
Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di interventi ordinari e straordinari di manutenzione	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo per ogni distributore
Per ogni giorno di ritardo nella rimozione delle proprie	€ 50,00 per ogni giorno di



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

installazioni e per il mancato ripristino dello stato dei luoghi alla cessazione del contratto	ritardo per ogni distributore
Per ogni giorno di ritardo nella trasmissione del resoconto/report sui consumi prevista nel contratto	€ 25,00 per ogni giorno di ritardo
Per ogni distributore posizionato o alimento non previsto nell'offerta né autorizzato dall'Amministrazione regionale	€ 50,00 per ogni tipologia di prodotto e per ogni distributore

Per i casi non contemplati, l'entità delle penali sarà determinata per analogia.

Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

L'inadempienza si ritiene debitamente contestata a seguito di comunicazione scritta e inviata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dalla Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Centrale Demanio e Patrimonio, nella quale sarà data comunicazione dell'inadempienza e della penale applicata.

La notifica avverrà secondo le modalità indicate nell'articolo 1.7 del bando di gara.

Al concessionario del servizio sarà assegnato il termine di 7 giorni, naturali e consecutivi, per presentare le proprie controdeduzioni; trascorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, senza che il concessionario abbia fornito le proprie controdeduzioni la Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Centrale Demanio e Patrimonio adotterà le determinazioni di propria competenza dandone comunicazione al concessionario. Entro lo stesso termine saranno valutate le eventuali controdeduzioni ed adottato il conseguente provvedimento finale.

Il concessionario dovrà versare la penale applicata entro 15 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine sarà applicata la mora pari al 2% della sanzione comminata, per ogni giorno di ritardo.

Decorsi inutilmente ulteriori quindici giorni senza che il concessionario abbia provveduto al pagamento, la Regione Autonoma della Sardegna si rivarrà sul deposito cauzionale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

Art. 2.13 - Esecuzione in danno

Qualora il concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione regionale, dopo la risoluzione del contratto addebiterà allo stesso i costi e i danni eventualmente derivati alla Regione Autonoma della Sardegna, da questi comportamenti.

Per il risarcimento dei danni e il pagamento delle penali, l'Amministrazione regionale si rivarrà mediante trattenute sul deposito cauzionale fino all'importo garantito, salvo adire le vie legali per i maggiori danni.

Inoltre adotterà la seguente procedura:

- qualora il fatto avvenisse entro il termine di validità dell'offerta, come indicato dall'articolo 8.3 del bando di gara, l'Amministrazione regionale attingerà dalla graduatoria e verificherà i requisiti del secondo offerente in graduatoria. Se l'esito della verifica sarà negativo l'Amministrazione regionale stipulerà con lo stesso il contratto di concessione; se l'esito sarà invece positivo segnalerà il fatto alle competenti autorità e verificherà i requisiti del concorrente terzo in graduatoria e così fino ad esaurimento della classifica.
- qualora il fatto si verificasse oltre il termine di validità dell'offerta, come indicato dall'articolo 8.3 del bando di gara, l'Amministrazione regionale chiederà al secondo offerente in graduatoria se intende eseguire il servizio secondo quanto proposto in sede di offerta. In caso di risposta affermativa l'Amministrazione regionale verificherà i requisiti del secondo offerente in graduatoria. Se l'esito della verifica sarà negativo l'Amministrazione regionale stipulerà con lo stesso il contratto di concessione; se l'esito sarà invece positivo segnalerà il fatto alle competenti autorità e procederà a formulare identica domanda al concorrente terzo in graduatoria e così fino ad esaurimento della classifica.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

Art. 2.14 – Risoluzione

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile in caso di grave inadempimento e di penali applicate per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile anche nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle norme sulla sicurezza;
- subappalto non autorizzato;
- transazioni finanziarie eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'articolo 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- mancato pagamento anche di una sola annualità del canone di concessione nei termini prescritti dal contratto;
- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione del servizio unilaterale e senza valide giustificazioni;
- vendita di generi alimentari adulterati, avariati o contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- inadempienze contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre per il periodo di vigenza del contratto;
- cessione totale o parziale del contratto;
- mancato reintegro del deposito cauzionale entro i limiti e termini stabiliti;

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

Art. 2.15 – Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere, per gravi e giustificati motivi, dalla concessione, ai sensi dell'art.1671 del Codice Civile in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione secondo le modalità indicate nell'articolo 1.7 del bando di gara. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Il concessionario potrà recedere dalla concessione, per giustificati motivi, non prima che siano trascorsi almeno 24 mesi dalla stipula del contratto, dandone comunicazione con almeno 4 mesi d'anticipo.

Il concessionario non potrà vantare diritto alcuno nei confronti dell'Amministrazione regionale anche relativamente a spese già sostenute.

Art. 2.16 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione esecuzione e scioglimento dei contratto di concessione, sarà competente esclusivamente il foro di Cagliari.

Art. 2.17 - Rinvio a norme di diritto vigenti

Per quanto non contemplato nel bando di gara e nei suoi allegati si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Giovanni Pilia
Direttore di Servizio
FIRMATO